



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 104 del 19/06/2018**

**Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d. lgs 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126 di debiti fuori bilancio relativi ai servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione-Ventunesimo provvedimento 2018.**

## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*

*4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.*

*Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera e) del d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. della legittimità dei debiti fuori bilancio inerente a :*

*e.1) compensi professionali e oneri accessori spettanti a professionisti esterni per l'attività svolta in favore della Regione, in virtù di incarichi formalmente e validamente conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa.*

### **Debito fuori bilancio n.1**

**Cont. n 2803/03/FR. Consiglio di Stato-Roma-(fase di merito)-Regione Puglia c/ Società E.C. S.r.l. Competenze professionali spettanti all'avv. Emilio Toma (Ass. Prof.)**

-La Società E.C. s.r.l. proponeva appello, dinanzi al Consiglio di Stato, per l'annullamento e/o la riforma della sentenza resa dal TAR Puglia Bari, n° 1172/05 che aveva rigettato il ricorso concernente l'annullamento del provvedimento prot. n. 3894/2003, con cui il Dirigente del Demanio Marittimo aveva respinto la domanda di concessione demaniale marittima presentata dalla società sopra citata..

-Con provvedimento n. 1532 del 09/11/2005 la Giunta Regionale deliberava di resistere all'appello a mezzo dell'avv. Emilio Toma.

-Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) con sentenza n.2982/07, depositata in data 05/06/2007, rigettava il ricorso e, per l'effetto, confermava la sentenza di primo grado., compensando tra le parti le spese del giudizio.

-Il professionista, esaurita la propria attività trasmetteva alla Regione Puglia, in data 13/12/2011, prima richiesta di pagamento e relativa nota specifica, acquisita al protocollo con il n. 11/L/23893 del 20/12/2011 per un importo complessivo di € 2.935,19, al lordo di ritenuta d'acconto, con IVA al 21%.

- Espletata l'istruttoria in ossequio alla Direttiva approvata con D.G.R. n.189 del 21/02/2014, modificata e integrata con D.G.R. n. 1204 del 23/06/2014, l'importo da corrispondere al legale, previa detrazione dei diritti, perché non spettanti per i giudizi che si svolgono dinanzi alle Magistrature Superiori,,aggiornamento dell'aliquota IVA, ammonta alla minor somma di € 729,67,al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato (D.D. 1290/2005).

#### **Debito fuori bilancio n. 2**

**Cont. n. 1957/04/FR-TAR Bari-(caut e merito)-Soc.S.T. s.a.s. c/ Regione Puglia. Competenze professionali spettanti all'avv. Emilio Toma(Ass.Prof.le).**

- Con ricorso al Tar Puglia la società S.T. s.a.s. chiedeva l'annullamento della nota del Settore Demanio Marittimo prot. n. 34/DMA/3659 del 05/04/2004 con la quale era stata rigettata la propria domanda tesa ad ottenere in concessione parte dell'arenile in località Rodi Garganico.

-Con provvedimento n. 1204 del 04/08/2004 la G.R. deliberava di resistere nel giudizio di che trattasi e nominava rappresentante e difensore l'avv. Emilio Toma e, per esso, lo "Studio Legale Toma-Ass.ne Prof.le Toma Papa".

-Con ordinanza n. 919/2004 il Tribunale adito respingeva la domanda incidentale di sospensione

-Con decreto n. 3777/2010, depositato in data 21/10/2010 il Tar Bari dichiarava perento il ricorso , nulla per le spese.

-Il professionista, esaurita la propria attività al fine di conseguire il proprio credito, inviava nota specifica in data 22/03/2012, acquisita agli atti dell'Avvocatura regionale in data 28/03/2012 Prot. n. 11/L/6360, per l'importo di € 2.897,95, al lordo di ritenuta d'acconto, con IVA al 21%..

-A seguito dell'istruttoria effettuata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione in ossequio alla Direttiva approvata con D.G.R. n.189 del 21/02/2014, modificata ed integrata con D.G.R. n. 1204/2014, previo adeguamento dell'aliquota IVA al 22%, detrazione dell'acconto erogato, giusta D.D. n. 952 del 27/09/2004, l'importo da corrispondere al legale risulta di € 1.745,04, al lordo di ritenuta d'acconto.

#### **Debito fuori bilancio n. 3**

**Cont. n. 1670/08/GA-TAR BARI-Sig. R.C. c/ Regione Puglia. Competenze professionali spettanti all'avv. Pierluigi Balducci.**

-Con ricorso al Tar Puglia Bari il sig. R.C. chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, del diniego opposto dalla Regione Puglia- Ass. to Trasparenza e Cittadinanza Attiva, alla richiesta di accesso agli atti amministrativi formulata da ricorrente in data 26/04/2008.

-Con provvedimento n. 1710 del 15/09/2008 la G.R. deliberava di resistere nel giudizio di che trattasi a mezzo dell'avv. Pierluigi Balducci.

- Con sentenza n. 2295/2008, depositata in data 02/10/2008 il Tribunale adito respingeva il ricorso proposto ex adverso, compensando le spese.

-Il professionista, esaurita la propria attività al fine di conseguire il proprio credito, inviava nota specifica in data 07/11/2011, acquisita agli atti Prot. n. 11/L/21033 del 10/11/2011, per l'importo di € 1.786,39 al netto dell'acconto percepito(D.D. n. 656/2008) ,al lordo di ritenuta d'acconto, con IVA al 21%.

-A seguito dell'istruttoria effettuata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione in ossequio alla Direttiva approvata con D.G.R. n.189 del 21/02/2014, modificata ed integrata con D.G.R. n.

1204/2014, previo adeguamento dell'aliquota IVA al 22%, detrazione della maggiorazione del 15% applicata ai diritti, perché non dovuta, l'importo da corrispondere al legale risulta di € 1.662,41, al lordo di ritenuta d'acconto.

**Debito fuori bilancio n.4**

**Cont.n. 1275/08/FR-TAR Bari(merito).Società L.s.r.l. c/ Regione Puglia. Competenze professionali spettanti all'avv. Emilio Toma (Ass. Prof.le)**

-Con ricorso al Tar Bari la Società L.s.r.l. chiedeva l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 2008/0039 del 17/03/2008 con cui il Sindaco di Bari aveva ordinato alla stessa oltre che all'Agenzia del Demanio ed al Settore Demanio Marittimo della Regione Puglia la demolizione di un immobile sito in Bari- Palese , nonché di ogni altro atto antecedente e susseguente.

-Con provvedimento n.1858 del 07/10/2008 la G.R. deliberava di costituirsi nel giudizio di che trattasi a mezzo dell'avv. Emilio Toma.

.Con sentenza n. 2624/2009, depositata in data 05/11/2009- il Tar Bari- Sezione III - respingeva il ricorso introduttivo, dichiarava inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, compensando le spese.

-l'avv.Toma, avendo esaurito la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito,trasmetteva alla Regione Puglia prima nota specifica in data 23/05/2012,acquisita agli atti dell'Avvocatura regionale in data 31/05/2012 Prot. n. 11/L/10725 per un importo complessivo di € 3.460,18, al lordo di ritenuta e dell'acconto percepito, giusta D.D. n. 798 del 14/10/2008 ,con IVA al 21%.

- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previo aggiornamento dell'aliquota IVA, detrazione dell'acconto corrisposto, l'importo da corrispondere al professionista è pari ad € 3.405,85 , al lordo di ritenuta.

**Debito fuori bilancio n.5**

**Contt. nn. da 455 a 459/09/GA e cont. 479/09/GA-TAR Bari- N. 6 distinti ricorsi: C.G,I.E., S.R.A., C.S., M.V.A., M.A.G. c/ Regione Puglia. Competenze professionali spettanti all'avv. Pierluigi Balducci.**

- Con sei distinti ricorsi al TAR Bari le sigg.re C.G. (cont.455/09/GA), I.E.(cont.456/09/GA), S.R.A. (cont.457/09/GA), C.S.(cont.458/09/GA), M.V.A.(cont.459/09/GA), e M.A.G.(cont.479/09/GA) chiedevano l'annullamento , previa adozione di misure cautelari, di tutti i verbali della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 12 posizioni lavorative di dirigente dell'area socio- sanitaria nella Regione Puglia, con istanza di risarcimento del danno quantificato in € 250.000,00 per ciascun ricorrente.

- Con provvedimenti nn.578 e 580 (relativo al cont.479/09/GA) del 21/04/2009, la Giunta Regionale deliberava di costituirsi nei giudizi di che trattasi a mezzo dell'avv. Pierluigi Balducci.

-Con rispettive sentenze nn.2917/2010, 2916/2010, 2915/2010, 2918/2010, 2914/2010, 2913/2010, depositate in data 08/10/2010 il TAR Bari,sez.III, in parte dichiarava inammissibile il ricorso ed in parte lo resingeva, compensando le spese.

-l'avv. Balducci avendo esaurito la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla Regione Puglia prima nota specifica in data 18/04/2012,acquisita agli atti dell'Avvocatura regionale in data 24/04/2012 Prot. n. 11/L/ 8113 per un importo complessivo di € 52.814,49(afferente anche al cont. n. 1368/09/B non oggetto di liquidazione), al lordo di ritenuta e dell'acconto percepito, giusta atti dirigenziali nn. 410 e 406/2010 ,con IVA al 21%.

- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previa rideterminazione degli onorari e dei diritti, aggiornamento dell'aliquota IVA, l'importo da corrispondere al professionista ascende ad € 27.123,24 , al lordo di ritenuta.


**.Debito fuori bilancio n. 6**

**Cont.n. 343/95/CA-Tribunale di Bari- Società G.s.r.l. c/ Regione Puglia.Competenze professionali spettanti all'avv.Lorenzo Macchia.**

- Con decreto ingiuntivo n. 429/95 il Presidente del Tribunale di Bari, in accoglimento del ricorso presentato dalla società G.s.r.l. ingiungeva alla Regione Puglia di pagare la somma di € 272.434.316 =€ 140.700,58, oltre interessi, a titolo di noleggio gruppi elettronici.
- Con provvedimento n. 3306 del 25/07/1995 la G.R. conferendo mandato difensivo all'avv. Lorenzo Macchia, deliberava di opporsi al citato decreto ingiuntivo e conveniva innanzi al Tribunale di Bari la predetta società. per ivi sentire revocare il decreto ingiuntivo opposto.
- Il Tribunale di Bari,1° Sezione Stralcio, con sentenza n. 981/2001, depositata in data 21/11/2001, revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarava già soddisfatto il credito vantato dalla società , condannando la stessa al pagamento delle spese processuali a favore della Regione.
- Il professionista, avendo esaurito la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla Regione Puglia prima nota specifica datata 28/01/2002, reiterata in data 15/12/2011 , acquisita agli atti dell'Avvocatura regionale Prot. n. 11/L/23866 del 20/12/2011, per un importo complessivo di € 9.308,38 , al lordo di ritenuta, con IVA al 21%.
- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previo aggiornamento dell'aliquota IVA, detrazione e rideterminazione di alcune voci dell'onorario, l'importo da corrispondere al professionista risulta pari ad € 8.312,29, al lordo di ritenuta ed al netto dell'acconto erogato( giusta D.G.R. n. 3306/1995).

\*Al finanziamento della spesa complessiva di € 42.978,50 inerente i debiti fuori bilancio dal n. 1 al n. 6, si provvede mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; capitolo 1110090"Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento di pari importo sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 1; Programma 11; Titolo 1; capitolo 1312"Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori", del corrente bilancio.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con successive determinazioni dirigenziali dell'Avvocatura regionale.

Il Presidente della Giunta  
 Dott. Michele Emiliano  


Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2018, n. \_\_\_\_\_

**Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett.e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 ,come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione. Ventunesimo provvedimento 2018**

**Art. 1**

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi

dell'art. 73 comma 1 lett.e del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.

" Sono riconosciuti legittimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, i debiti fuori bilancio derivanti dalle determinazioni dei compensi professionali relativi ai contenziosi di seguito elencati:

1. Cont. n.2803/03/FR-Consiglio di Stato-Avv.Emilio Toma(Ass.Prof.) =€ 729,67
2. Cont. n. 1957/04/FR-Tar Bari- Avv. Emilio Toma(Ass.Prof.) =€ 1.745,04
3. Cont. n. 1670/08/GA-Tar Bari-Avv. Pierluigi Balducci =€ 1.662,41
4. Cont.n. 1275/08/FR – Tar Bari- Avv. Emilio Toma(Ass.Prof.)=€ 3.405,85
5. Contt. da n. 455 a 459/09/GA e n. 479/09/GA- Tar Bari- Avv. Pierluigi Balducci =€ 27.123,24
6. Cont.n. 343/95/CA -Trib. Bari-Avv.Lorenzo Macchia=€ 8.312,29

**IMPORTO COMPLESSIVO=€ 42.978,50**

**Art. 2**

( Norma finanziaria)

\*Al finanziamento della spesa complessiva di € 42.978,50 inerente i debiti fuori bilancio dal n. 1 al n. 6, si provvede mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; capitolo 1110090"Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento di pari importo sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 1; Programma 11; Titolo 1; capitolo 1312"Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori", del corrente bilancio.